

FAQ SULLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER LE ATTIVITA' FORMATIVE

1° Domanda: Invio documento di identità del legale rappresentante

In riferimento alla "Richiesta di avvio procedura" occorre allegare alla domanda anche la copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del Soggetto accreditato?

Risposta

Sì, in quanto le Dichiarazioni sono sottoscritte dallo stesso ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, che prevede tale procedura.

2° Domanda: Differenza tra *audit in loco* e controllo a campione

Quali differenze intercorrono tra l'*audit in loco* e i controlli a campione?

Risposta

L'*audit in loco* è l'attività di verifica del possesso dei requisiti relativi ai criteri A1 ed E1, nei termini richiesti dal dispositivo e dichiarati dal soggetto richiedente nel formulario. Riguarda quindi la verifica dell'esistenza e della corretta implementazione dell'assetto organizzativo e delle procedure organizzative previste dal suddetto dispositivo ed ha pertanto una natura sostanziale. L'*audit* viene effettuato su tutti i soggetti richiedenti non in possesso di valida certificazione del Sistema Gestione Qualità ISO 9001 nel settore EA 37. Esso viene svolto da un Organismo di valutazione esterno, successivamente all'esito positivo della Valutazione a Distanza (VAD). E', inoltre, al momento previsto che l'*audit in loco* venga effettuato agli stessi soggetti nella fase di richiesta di primo mantenimento, nonché ai soggetti che abbiano perduto, durante il loro accreditamento, il possesso della Certificazione ISO 9001 (codice EA37). Il **controllo a campione** è l'attività prevista dall'art. 7 della Procedura Attuativa approvata con Deliberazione della Giunta regionale del 23 aprile 2007, n. 656, unicamente per **verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente** in fase di richiesta di accreditamento ed eventuali successive variazioni. Esso ha pertanto natura essenzialmente formale. Modalità di campionamento e di esecuzione del controllo a campione sono descritte nell'apposita procedura, allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale del 23 aprile 2007, n. 656 e nella D.G.R. del 18 febbraio 2015 n. 159.

3° Domanda: A.2.2 Che cosa si intende per disponibilità garantita e continuata dell'aula didattica e laboratorio ad uso informatico della sede corsuale?

Risposta

Il Dispositivo di accreditamento Allegato B alla DGR D.G.R. 9-12-2004 n.1948, tra i requisiti che deve possedere un soggetto accreditato per le attività formative prevede la Disponibilità di una sede corsuale ovvero:

Indicatore A.2.1 Disponibilità di almeno una sede corsuale ubicata nel territorio della Regione dell'Umbria dimostrata attraverso l'esistenza di documentazione (titolo d'uso) attestante la disponibilità della sede corsuale. Per sede corsuale si intende un presidio logistico per l'erogazione delle attività formative costituito da:

- almeno un'aula didattica,
- almeno un laboratorio informatico;
- almeno un locale ad uso ufficio

- servizi di supporto

(si specifica che aula e laboratorio possono anche coincidere).

Inoltre, all'Indicatore **A.2.3: Adeguatezza aule/ laboratori è previsto che il soggetto accreditato debba avere:**

A.3.2.1 Disponibilità garantita e continuata di almeno un'aula didattica, fruibile da almeno 15 partecipanti nel rispetto della normativa sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche) e del T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di edilizia di cui al DPR 380/2001.

A.2.3.2 Disponibilità garantita e continuata di almeno un laboratorio informatico con 8 postazioni PC che soddisfino i requisiti specificati in A.2.5, nel rispetto della normativa sulla sicurezza (D. Lgs.81/08 e successive modifiche) e del T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di edilizia di cui al DPR 380/2001.

Tale requisito è dimostrabile attraverso l'esistenza di documentazione (titolo d'uso) attestante la disponibilità e relativa consistenza temporale e descrizione dei locali (aula didattica e laboratorio informatico) in termini di metri quadrati e numero di postazioni, corredata della documentazione attestante l'idoneità dei locali.

Ne consegue che:

- per titolo d'uso deve intendersi una delle seguenti possibilità: proprietà, locazione, comodato e altro (convenzione, scrittura privata);
- il titolo d'uso deve avere una consistenza temporale certa, ovvero una data di inizio e un data di fine, al fine di soddisfare il requisito della **consistenza temporale e dunque della disponibilità garantita (dal titolo d'uso stesso) e continuata (dalla durata del titolo d'uso, ad esempio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 piuttosto che dal 01/01/2021 al 31/03/2021, alla scadenza del quale non si possiede più il requisito e dunque si deve aggiornare o variare, senza soluzione di continuità)**;
- **nel periodo concordato il soggetto accreditato, che possiede il titolo d'uso sopra indicato, ha la piena disponibilità temporale della sede corsuale, ovvero non sussiste nessun elemento ostativo che ne pregiudichi l'accesso;**
- è fatta salva la possibilità di fruire dell'aula anche da parte di altri soggetti, nei periodi in cui il Soggetto accreditato in possesso del titolo d'uso non abbia in corso attività formative e decida di concederne l'uso.